

**DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGHE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE,
RIASSETTO NORMATIVO E CODIFICAZIONE**

CAPO I

*DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
DI SEMPLIFICAZIONE*

ART. 1

(Commissione per l'attuazione delle misure di semplificazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione permanente cui è attribuito il compito di assicurare in concreto l'attuazione delle misure di semplificazione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che la Commissione sia nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, e che sia presieduta da un magistrato che svolge funzioni di livello non inferiore a presidente di sezione nelle giurisdizioni superiori e composta da non oltre dieci componenti scelti tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello Stato con almeno dieci anni di servizio, i professori ordinari di materie giuridiche con almeno dieci anni di servizio, i pubblici dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente di prima fascia o equiparati con almeno dieci anni di servizio, gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori con almeno venti anni di esercizio professionale ed esperti di chiara fama internazionale nella materia. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, il presidente e i componenti sono collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti;
- b) prevedere che la Commissione si esprima d'ufficio, su segnalazione dell'Unità per la semplificazione di cui all'articolo 2 ovvero su istanza da chiunque proposta volta a verificare la conformità alla legge e alle altre disposizioni normative degli adempimenti e degli oneri regolatori, inclusi quelli amministrativi e informativi, richiesti da provvedimenti amministrativi, da atti amministrativi generali e da atti normativi di rango secondario;
- c) prevedere che la proposizione dell'istanza produca, limitata alla parte istante, la sospensione interinale dei termini in corso e di ogni altro effetto pregiudizievole fino alla decisione della Commissione sulla prosecuzione dell'efficacia di tale misura cautelare, da adottarsi entro un termine prefissato; tale decisione cautelare può essere demandata ad un solo componente della Commissione che in caso di

manifesta infondatezza dell'istanza può proporre alla Commissione l'immediata archiviazione senza ulteriore istruttoria;

d) prevedere che, in caso di eccessivo carico di istanze, la Commissione, ferma l'immediatezza delle decisioni cautelari di cui alla lettera c), esamini prioritariamente, nel merito, le istanze relative agli atti regolamentari rispetto a quelli non normativi generali e agli atti amministrativi, ma con facoltà del presidente di anteporre la trattazione degli affari che abbiano più elevato numero di soggetti coinvolti o maggior rilievo economico, ovvero che presentino peculiare valenze nomofilattica per le future condotte delle amministrazioni, nonché di stabilire ulteriori criteri, modificabili e derogabili, circa l'ordine di trattazione degli affari;

e) prevedere che, se la Commissione ritiene fondata l'istanza con riferimento ai provvedimenti amministrativi, fissa un termine entro cui l'Amministrazione si adegua e che si applica l'articolo 328 del codice penale in caso di inerzia protratta dell'amministrazione oltre il termine assegnato, senza bisogno di ulteriore diffida;

f) prevedere che, se la Commissione ritiene fondata l'istanza per gli atti amministrativi generali e gli atti regolamentari, ne possa sospendere gli effetti e ne dia comunque comunicazione all'autorità emanante affinché si adegui alle indicazioni della Commissione; in caso di provvedimento espresso di mancato accoglimento della proposta della Commissione, quest'ultima e gli interessati possono ricorrere al giudice amministrativo, mentre in caso di inerzia dell'autorità emanante la Commissione deve proporre azione di annullamento dell'atto, prevedendosi per tutte tali ipotesi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

g) prevedere per l'accesso alla Commissione la corresponsione di diritti di segreteria, stabilendone l'integrazione con una maggiorazione, anticipata o posticipata, per i casi di manifesta infondatezza dell'istanza, secondo criteri e gradualità che siano volti a prevenire e scoraggiare abusi, nonché individuare ulteriori meccanismi di disincentivazione volti a realizzare la stessa finalità;

h) prevedere che la Commissione segnali i casi di reiterati interventi nei confronti delle stesse amministrazioni al fine di ridurre i trasferimenti previsti a loro favore e determinare misura e modalità di tali riduzione;

i) stabilire la dotazione organica della struttura di supporto della Commissione, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sullo schema è acquisito il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere

comunque adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni per l'anno 2019 e a 8 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

ART. 2

(Riordino dell'Unità per la semplificazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a ridefinire, ferme le competenze del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i compiti e le attività dell'Unità di cui all'articolo 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ridenominata Unità per la semplificazione, attribuendole compiti in materia di:

- a) supporto al Ministro delegato per la pubblica amministrazione per la definizione e l'attuazione delle politiche di semplificazione amministrativa;
- b) coordinamento delle attività di implementazione delle iniziative di semplificazione, ivi comprese le attività amministrative, di indirizzo e coordinamento, di comunicazione istituzionale, di raccolta e diffusione di migliori pratiche e di errori applicativi, di verifica e di monitoraggio, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica;
- c) monitoraggio del funzionamento della Commissione di cui all'articolo 1, con la possibilità di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di atti di indirizzo rivolti al miglioramento dell'attività di detta Commissione;
- d) individuazione, in coordinamento con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, di specifici percorsi formativi e di aggiornamento in materia di semplificazione amministrativa;

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto

legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE, LA CODIFICAZIONE E IL RIASSETTO NORMATIVO

ART. 3

Deleghe per la semplificazione, la codificazione e il riassetto normativo

1. Il Governo, per migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese, è delegato ad adottare decreti legislativi di semplificazione, riassetto normativo e codificazione, nei seguenti settori, con facoltà di intervenire anche limitatamente a specifiche attività o gruppi di attività intersettoriali:

- a) attività economiche e sviluppo economico;
- b) energia e fonti rinnovabili;
- c) agricoltura e agroalimentare;
- d) edilizia, urbanistica e governo del territorio;
- e) ambiente;
- f) beni culturali e paesaggio;
- g) spettacolo;
- h) turismo;
- i) contratti pubblici;
- l) acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
- m) infrastrutture e trasporti;
- n) cittadinanza digitale;
- o) lavoro e legislazione sociale (tutela e sicurezza del lavoro);
- p) disabilità;
- q) istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca;

- r) servizio civile;
- s) prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione;
- t) giustizia tributaria e sistema tributario e contabile dello Stato;
- u) tutela della salute.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
- b) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, laddove possibile intervenendo mediante novellazione e aggiornamento dei codici o testi unici di settore già esistenti;
- c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, chiarezza e semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività;
- e) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dalla analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi.

3. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, fatti salvi i principi e criteri direttivi specifici contenuti nel presente Capo, il Governo si attiene altresì, in quanto compatibili, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione o comunicazione, espressamente contemplate e regolate da norme di rango primario, e conseguentemente affermare il libero svolgimento di tutte le altre;
- b) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea o a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;
- c) semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, agli adempimenti e alle misure che restano in vigore ai sensi della lettera b), in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;

- d) estendere l'ambito delle attività libere esercitabili senza bisogno di alcun adempimento, ivi inclusi quelli di mera comunicazione, da parte dei soggetti privati;
- e) prevedere, nelle situazioni in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, la facoltà per l'amministrazione competente di adottare provvedimenti a carattere generale;
- f) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio, nonché mediante l'adozione di moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati;
- g) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;
- h) armonizzare, semplificare e razionalizzare la disciplina dei controlli, ad eccezione di quelli fiscali, sulle imprese e i professionisti, prevedendo che:
 - 1) le attività di controllo siano svolte in modo da recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività, tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
 - 2) sia esclusa la possibilità di reiterare controlli finalizzati alla verifica del rispetto di obblighi identici o di carattere equivalente, individuando modalità di coordinamento obbligatorio tra le diverse amministrazioni competenti per materia;
 - 3) le modalità di controllo e i connessi adempimenti amministrativi siano differenziati in base alla tipologia di attività svolta, alle sue caratteristiche, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
 - 4) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- i) aggiornare la disciplina relativa allo sportello unico delle attività produttive, alle Agenzie per le imprese e allo sportello unico dell'edilizia prevedendo:
 - 1) l'attivazione presso ciascuno sportello di un servizio di assistenza per i procedimenti da concludersi mediante l'adozione di provvedimenti espressi, con il compito di supportare gli istanti dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, anche attraverso la comunicazione di tutte le informazioni relative alla normativa applicabile e agli adempimenti necessari;
 - 2) in caso di mancata istituzione del servizio di assistenza, la possibilità per l'istante di rivolgersi alla regione affinché quest'ultima, anche con il supporto dei servizi istituiti presso altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri l'assistenza e l'informazione;
 - 3) in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che, in presenza di procedimenti complessi

in ragione del numero delle Amministrazioni interessate o della particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni allo sportello unico per le attività produttive o allo sportello unico per l'edilizia possano essere conferite alle regioni, previa intesa in Conferenza Unificata;

- l) prevedere l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza, anche al fine di permettere:
 - 1) l'immediata verifica dell'efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie;
 - 2) la confrontabilità, tramite la pubblicazione sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti, dei risultati organizzativi da parte delle diverse amministrazioni operanti sul territorio con le stesse competenze;
 - 3) l'adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti;
- m) semplificare e accelerare le procedure di spesa e contabili nel rispetto dei principi e delle regole stabiliti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, eliminando gli adempimenti meramente formali e favorendo la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ferma restando la verifica sulla sussistenza delle risorse finanziarie;
- n) prevedere, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, che ogni dato o informazione necessaria alla pubblica amministrazione sia fornita una sola volta da parte di cittadini e imprese e che, in seguito, il dato possa essere richiesto da ciascuna amministrazione soltanto a quella che lo abbia già acquisito, anche attraverso una gestione uniforme delle banche dati pubbliche secondo criteri che ne assicurino la sicurezza, l'interoperabilità e l'accessibilità al fine di renderle funzionali alle esigenze dell'utenza e delle pubbliche amministrazioni;
- o) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile e individuare la metodologia per la quantificazione degli oneri stessi, inclusi quelli fiscalmente detraibili;
- p) prevedere, nell'ambito dei trasferimenti alle regioni di risorse statali, l'istituzione di un fondo di premialità volto ad incentivare la qualità della regolazione nelle regioni e la diffusione delle migliori pratiche, stabilendo che la distribuzione delle relative risorse avvenga sulla base di indicatori sulla semplificazione e la qualità

della regolazione approvati in Conferenza unificata e monitorati attraverso un sistema di verifica reciproca da parte delle regioni.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1, che vertono nelle materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, individuano i principi fondamentali, nonché modelli procedurali uniformi e livelli minimi di semplificazione, cui le regioni conformano i propri ordinamenti, ferma restando la possibilità di prevedere discipline ulteriormente semplificate. Nelle stesse materie i decreti legislativi possono intervenire sulle attività amministrative; in tali casi, essi sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La medesima intesa deve essere acquisita sugli schemi dei decreti legislativi che incidano su materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

5. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, per l'individuazione delle attività o gruppi di attività su cui intervenire in via prioritaria, il Governo può procedere alla verifica dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e dei Ministri con competenza prevalente nella materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi di decreti legislativi sono acquisiti il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

8. La Commissione parlamentare per la semplificazione, verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente articolo e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

9. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, ovvero quando ricorra l'esigenza di assicurare livelli minimi di prestazione o in ogni altro ambito di competenza esclusiva statale, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole alla nuova disciplina di livello primario, anche attraverso la loro codificazione.

ART. 4

(Coordinamento delle attività di semplificazione, riassetto e codificazione)

1. Per il coordinamento delle attività di semplificazione, riassetto e codificazione di cui all'articolo 3, è istituito un Comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione, che comunque vi partecipa in qualità di componente stabile. Ad esso partecipano, altresì, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, i Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno delle singole riunioni. In ogni caso, il Comitato si riunisce con la presenza di almeno due Ministri, oltre al Presidente.

2. Per la redazione degli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, i Ministri, nelle materie di rispettiva competenza, senza nuovi o maggiori oneri, possono istituire apposite commissioni.

3. Il Comitato di cui al comma 1 si avvale, di una Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Cabina di regia, presieduta dal Capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, è coordinata da un esperto scelto tra professori universitari di prima fascia, magistrati delle giurisdizioni superiori, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia dello Stato, il quale, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, può essere collocato in posizione di fuori ruolo. La Cabina di regia è composta altresì dal capo del settore legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, da due componenti del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente del gruppo di lavoro AIR del Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009, da esperti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, in relazione agli schemi all'esame della stessa, da componenti designati dai Ministri proponenti e concertanti gli schemi medesimi. La Cabina di regia si avvale stabilmente dell'Ufficio per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo.

4. La Cabina di regia:

- a) coordina le attività relative alla predisposizione degli schemi dei decreti di cui all'articolo 3, in raccordo con le commissioni ministeriali di cui al comma 1, ove istituite;
- b) cura l'omogeneità e la coerenza degli interventi di semplificazione e l'attuazione dei criteri di delega di cui alla presente legge;

- c) coordina lo svolgimento, da parte delle amministrazioni, dell'analisi e della verifica dell'impatto della regolazione, di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, per gli interventi di semplificazione da adottare ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui al capo I;
- d) svolge, in coordinamento con le amministrazioni competenti, l'attività di consultazione ai fini della definizione degli interventi di semplificazione.

5. La composizione del Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 è aumentata di 5 unità da destinare al Gruppo di lavoro AIR. Al relativo onere si provvede con le risorse di cui all'articolo 23

ART. 5

(Principi e criteri direttivi specifici in materia di sviluppo economico)

1. La delega in materia di sviluppo economico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), riguarda i seguenti settori:

- a) artigianato;
- b) attività minerarie;
- c) commercio;
- d) esposizioni, fiere e mostre;
- e) organizzazione dei servizi di produzione, distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
- f) produzione e commercio di acque minerali, nei limiti delle competenze statali;
- g) lotta alla contraffazione;
- h) liberalizzazione dei servizi, esclusi quelli di carattere professionale;
- i) concorrenza;
- l) pubblicità;
- m) comunicazioni;
- n) aggregazioni imprenditoriali e relative misure di sostegno;
- o) produzione industriale e caratteristiche di sicurezza e salute dei prodotti;
- p) servizi e strumenti di taratura, di pesatura, disciplina degli organismi notificati e caratteristiche e la fabbricazione dei relativi strumenti;
- q) camere di commercio;
- r) interventi per favorire lo sviluppo economico e delle imprese, esclusi quelli relativi alle disposizioni tributarie e comprese quelle su agevolazioni, contributi e finanziamenti per le imprese;

- s) sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, assicurazioni dei crediti e rischi speciali, tutela del *made in Italy*;
- t) formazione professionale finalizzata allo sviluppo delle imprese e all'adeguamento infrastrutturale di determinate aree industriali o commerciali;
- u) avvio, esercizio, cessione, trasformazione e cessazione delle attività economiche;
- v) società cooperative.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera v), il Governo si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) coordinare e razionalizzare la normativa statale in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici e, segnatamente, razionalizzare e semplificare i provvedimenti sanzionatori adottabili nei confronti delle cooperative;
- b) coordinare e razionalizzare, anche sotto il profilo organizzativo e funzionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le modalità e le procedure relative all'attività di vigilanza cooperativa di cui ai Titoli II e III del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, al fine di conseguire maggiore efficacia ed efficienza dell'attività stessa;
- c) definire misure di coordinamento operativo e d'interscambio informativo tra il Ministero dello sviluppo economico, quale struttura istituzionalmente competente all'esercizio della vigilanza sul sistema cooperativo e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in quanto titolari di differenti ulteriori funzioni di controllo sulle società cooperative, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di adempimenti previsti dalle varie tipologie di controllo, ivi comprese quelle previste da altre norme per la generalità delle imprese;
- d) definire con più precisione i poteri degli ispettori sulle cooperative in modo commisurato alle relative funzioni e prevedere l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un albo degli ispettori delle società cooperative, dettando i criteri selettivi e di esclusione;
- e) prevedere che le attività di vigilanza e ispettiva svolte dal Ministero dello sviluppo economico siano direttamente finanziate con le risorse derivanti dal versamento del contributo di revisione dovuto dagli enti cooperativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e con quelle dovute in forza di ulteriori e distinte disposizioni legislative.

ART. 6

(Principi e criteri direttivi specifici in materia di energia e fonti rinnovabili)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il Governo interviene sulle disposizioni in materia di:

- 1) politica e strategia energetica nazionale anche con riguardo a reti di trasporto, infrastrutture energetiche, sicurezza degli approvvigionamenti e gestione dei servizi energetici;
 - 2) energia elettrica;
 - 3) produzione, trasporto e rete gas nazionale;
 - 4) prodotti da oli minerali e petroliferi;
 - 5) protezione dalle radiazioni ionizzanti e residue attività conseguenti all'avvenuto smantellamento delle ex centrali nucleari;
 - 6) riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;
 - 7) fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento a quelle geotermiche, alla produzione di energia da fonte solare, da biomasse, biometano, biocarburanti e bioliquidi;
 - 8) mercato dell'energia e borsa elettrica;
 - 9) risparmio energetico.
 - 10) Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
 - 11) Gestore servizi energetici;
 - 12) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
 - 13) liberalizzazione e disciplina del mercato del gas naturale e dell'energia;
 - 14) somministrazione di energia alla popolazione (prezzi e tariffe dei prodotti energetici);
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) armonizzare la disciplina della decurtazione degli incentivi per tutti gli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, compreso il fotovoltaico, diversificandone, per quest'ultima, la misura, in ragione della potenza degli impianti;
 - b) armonizzare, per il settore delle energie rinnovabili, la disciplina vigente sotto il profilo della cumulabilità degli incentivi, stabilendo altresì la misura della loro decurtazione per le ipotesi di violazione del divieto di cumulo degli incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nonché le modalità di recupero delle somme erogate, abrogando le disposizioni vigenti incompatibili.

ART. 7

(Principi e criteri direttivi specifici in materia di agricoltura e agroalimentare)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole preordinati all'erogazione dell'aiuto ovvero al sostegno regionale, nazionale e comunitario nell'ambito della Politica agricola comune;
- b) introduzione di meccanismi di tipo pattizio con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti entro termini inferiori rispetto a quelli massimi previsti, ovvero di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in ambito agricolo;
- c) revisione e semplificazione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita, al fine di assicurare un corretto funzionamento delle regole di concorrenza del mercato ed un'equa ripartizione dei margini lungo la filiera;
- d) potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi di produzione delle imprese al fine di assicurare maggiore trasparenza nelle relazioni di mercato;
- e) previsione di misure per favorire la crescita dimensionale delle imprese agricole, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;
- f) revisione degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di promozione e internazionalizzazione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e a quelli ottenuti con metodi di produzione biologica, anche assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;
- g) definizione di una disciplina nazionale di coordinamento per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura di precisione e la promozione di misure innovative per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi di produzione in agricoltura;
- h) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle fonti esistenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- i) in materia di qualità dei prodotti, di produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea, istituzione di un sistema unico di controlli al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente.

2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo è acquisita l'intesa della Conferenza Unificata.

ART. 8

(Principi e criteri specifici direttivi in materia di edilizia)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) razionalizzazione e semplificazione dei titoli abilitativi edilizi;
 - b) ampliamento dei casi di edilizia libera per assicurare in tale ambito livelli minimi ulteriori di semplificazione.

ART. 9

(Principi e criteri direttivi specifici in materia di beni culturali e del paesaggio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza e protezione dei beni culturali e paesaggistici e dei relativi contesti territoriali e rafforzarne l'efficacia, riesaminando e aggiornando le categorie dei beni sottoposti a tutela, e razionalizzando i relativi procedimenti amministrativi in modo da garantire il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione ivi incluso il principio dell'eccezione del patrimonio culturale, e conseguentemente prevedere ogni misura, anche indiretta, utile a prevenire un pregiudizio irreparabile al patrimonio culturale e paesaggistico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza;
 - b) rivalutare i casi in cui sono possibili l'alienazione o il trasferimento dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici nonché revisionare le relative procedure autorizzatorie e le prescrizioni, in modo da assicurare la conservazione e fruizione del demanio culturale;
 - c) riformare la disciplina del sistema nazionale degli archivi, assicurando ottimali modalità di conservazione degli archivi dello Stato, degli enti pubblici e dei documenti di interesse pubblico in proprietà privata, anche revisionando la disciplina di cui al regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e prevedendo che i decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali regolamentari in materia;
 - d) revisionare e razionalizzare la disciplina delle modalità e delle forme di cooperazione, partecipazione e sostegno dei privati alle attività di conservazione, valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale, nonché dei relativi servizi per il pubblico, tenendo conto dei loro profili di specialità, anche rispetto alla disciplina generale in materia di contratti pubblici;

e) coordinare la normativa in materia di beni culturali e paesaggistici con gli accordi internazionali stipulati in materia di beni culturali e paesaggistici;

f) migliorare l'efficacia, la trasparenza e l'efficienza della funzione di controllo della circolazione in ambito nazionale e internazionale dei beni culturali:

1) revisionando, anche attraverso la riforma delle procedure previste per l'ingresso e l'uscita dei beni culturali, i casi e le modalità di autorizzazione alla loro uscita temporanea e definitiva, in modo da garantire la conservazione e fruizione del patrimonio culturale della Nazione, nonché le modalità e la durata della certificazione dell'ingresso temporaneo degli stessi;

2) razionalizzando l'attività degli uffici e delle procedure di controllo della circolazione dei beni culturali, in modo da assicurarne una maggiore efficienza;

3) razionalizzando la disciplina della denuncia di trasferimento e la procedura per l'acquisto in via di prelazione legale del bene culturale, anche attraverso l'implementazione delle forme di pubblicità dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale;

g) revisionare la disciplina del procedimento di espropriazione di bene culturale, tenendo conto dei suoi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;

h) revisionare e coordinare le diverse modalità di concessione in uso di beni culturali, anche al fine di assicurare una razionalizzazione dei criteri di valutazione della compatibilità dell'uso e di commisurazione del canone concessorio, preservando in ogni caso la valenza culturale e identitaria dei beni culturali;

i) prevedere e disciplinare ulteriori modalità di valorizzazione di beni statali non esposti al pubblico, anche attraverso la loro concessione in deposito per fini espositivi ad istituti museali pubblici e privati;

l) riformare il procedimento di adozione della dichiarazione di interesse pubblico del bene paesaggistico, prevedendo adeguate misure di cautela preventiva nelle more della sua conclusione;

m) aggiornare e coordinare con il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 la disciplina regolamentare di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, anche prevedendo che i decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali regolamentari in materia.

ART. 10

(Deleghe al Governo in materia di spettacolo)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f), riguardano le fondazioni lirico-sinfoniche e gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e alla legge 11 novembre 2003, n. 310, i settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dell'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, nonché dei seguenti principi e criteri specifici:

- a) redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto coerente, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa, e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle **dette** attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente.
 - b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato al settore dello spettacolo, prevedendo, tra l'altro, la riforma della gestione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche mediante regolamentazione e semplificazione delle procedure di riconoscimento dei contributi e prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - c) revisione degli strumenti e delle procedure finalizzate ad incentivare la contribuzione economico-finanziaria dei privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, alle attività di cui al comma 1;
 - d) l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;
 - e) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive;
 - f) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;
 - g) la promozione dell'integrazione e dell'inclusione attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo, con particolare attenzione per i contesti disagiati;
 - h) la promozione della più ampia fruizione dello spettacolo e delle pratiche artistiche, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia;
 - i) l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario.
3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di assicurarne la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo, sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri direttivi specifici:
- a) definizione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire la massima qualità dell'offerta artistica e culturale e una gestione efficiente dal punto di vista economico-gestionale;
 - b) revisione delle modalità e dei requisiti per la nomina del sovrintendente e del direttore artistico, al fine di assicurarne la massima professionalità e competenza;
 - c) revisione dei poteri del sovrintendente, rafforzandone l'autonomia e precisandone le relative responsabilità;

- d) revisione e rafforzamento delle funzioni di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, disciplinando, tra l'altro, i casi e le modalità di cessazione anticipata dell'incarico del sovrintendente per gravi responsabilità e inadempienze e disciplinando altresì le ipotesi di commissariamento e le modalità di esercizio della gestione commissariale;
 - e) revisione delle modalità di composizione e di funzionamento del consiglio di indirizzo, anche al fine di assicurare la massima competenza e professionalità dei relativi membri;
 - f) revisione delle forme e degli organi di controllo sulla gestione economico-finanziaria, anche al fine di assicurarne il rafforzamento e la razionalizzazione.
4. Ai fini del finanziamento pubblico delle fondazioni lirico-sinfoniche, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono che attraverso decreti ministeriali, adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'art. 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175 e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri per il riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, precisando che l'assegnazione degli stessi avvenga su base triennale e che tenga comunque conto dei seguenti profili di valutazione:
- a) qualità artistica dei programmi di spettacolo e risultati relativi alla gestione economico-finanziaria;
 - b) realizzazione di coproduzioni internazionali e nazionali per la promozione e la diffusione della cultura lirica;
 - c) capacità di reperire risorse da soggetti privati ed ulteriori finanziamenti pubblici, rispetto al contributo statale, a sostegno dell'attività di spettacolo.
5. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:
- a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;
 - b) razionalizzazione e revisione dei criteri, dei requisiti, anche relativi al funzionamento degli organi statutari, e delle modalità di riconoscimento statale dei teatri nazionali, di tradizione e dei teatri di rilevante interesse culturale, delle istituzioni concertistico-orchestrali e di eventuali altri soggetti che operino in maniera qualificata nel settore dello spettacolo, al fine di assicurare la promozione e il coordinamento delle attività culturali sul territorio nazionale;

- c) precisazione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, delle forme di finanziamento, nonché delle tipologie di attività e di soggetti ammessi a presentare la relativa domanda per ciascuno dei settori di cui al presente comma;
- d) previsione che, attraverso decreti ministeriali siano definiti i criteri per il riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, precisando che l'assegnazione degli stessi avvenga su base triennale e tenuto conto dei seguenti profili di valutazione:
 - 1) carattere pluriennale dei programmi delle attività;
 - 2) valorizzazione della qualità delle produzioni;
 - 3) mobilità artistica e circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;
- e) revisione e riassetto della disciplina del settore delle attività musicali, anche al fine di assicurare:
 - 1) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;
 - 2) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;
 - 3) il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione di opere musicali;
- f) riordino della disciplina del settore della danza;
- g) riordino delle disposizioni relative al settore delle attività circensi e revisione delle stesse al fine di assicurare il definitivo superamento dell'utilizzo degli animali;
- h) misure volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;
- i) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- l) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

6. Al fine di fornire un supporto consultivo all'attività del Ministero per i beni e le attività culturali, i decreti legislativi di cui al comma 1 modificano la disciplina del Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) attribuzione al Consiglio superiore dello spettacolo di definire gli indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione e al riparto delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo, nonché, di svolgere consulenza e supporto, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'elaborazione delle politiche di settore;

b) revisione della composizione del Consiglio superiore dello spettacolo prevedendo che lo stesso sia composto da quattordici professionalità rappresentative del settore dello spettacolo, di cui tre designate dalla Conferenza unificata, e sia presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali.

7. Nell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 22 novembre 2017, n. 175, le parole «nonché le attività di spettacolo viaggiante» sono soppresse.

ART. 11

(Principi e criteri direttivi specifici in materia di turismo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) armonizzazione con il diritto europeo della normativa in materia di turismo nei limiti delle competenze statali, prevedendo:

- 1) il riordino della normativa in materia di professioni turistiche;
- 2) la revisione della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere con definizione dei perimetri e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra alberghiere;
- 3) l'individuazione dei fabbisogni, la semplificazione delle procedure di raccolta e condivisione, il monitoraggio e l'analisi dei dati ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta turistica e per la realizzazione di un codice identificativo nazionale.

2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo è acquisita l'intesa della Conferenza Unificata.

ART. 12

(Delega in materia di contratti pubblici)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lett. i), il Governo provvede al riassetto della materia dei contratti pubblici, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, anche al fine di coordinare le predette norme con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e col codice civile, adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ovvero modificandoli per quanto necessario.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole,

- privilegiando, ove possibile, una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee cui è data attuazione;
- b) assicurare l'efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione, e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, compresi le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché di esecuzione dei servizi e delle forniture, limitando i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee;
 - c) eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 5, fatta salva l'osservanza dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per ambiti specifici o tecnici o necessitanti di periodica revisione;
 - d) prevedere discipline opportunamente differenziate applicabili ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nonché ai contratti da svolgersi fuori dall'Unione europea, ispirate alla massima semplificazione e rapidità, e una disciplina specifica per i contratti attivi;
 - e) promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell'ottica di assicurare maggiore flessibilità nell'utilizzo delle procedure di scelta del contraente, fornendo alle medesime stazioni appaltanti misure e strumenti di supporto attraverso il potenziamento dell'attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti autorità amministrative indipendenti nonché delle altre amministrazioni pubbliche;
 - f) razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, riducendo gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento;
 - g) rafforzare la certezza e la prevedibilità delle decisioni delle stazioni appaltanti nell'applicazione della disciplina attraverso atti interpretativi dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di natura non regolamentare e non vincolante, volti a chiarire la portata e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dai decreti di cui al comma 1;
 - h) rafforzare la vigilanza collaborativa e l'attività consultiva su istanza delle singole stazioni appaltanti o degli operatori economici;
 - i) riordinare e razionalizzare la disciplina concernente le centrali di committenza e i soggetti aggregatori, nonché individuare gli obblighi e le facoltà inerenti al ricorso alle procedure di acquisto in forma aggregata.

3. Sugli schemi è acquisito, oltre ai pareri di cui all'articolo 1, comma 5, il parere dell'ANAC, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

4. I decreti di cui al comma 1, emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettera i), sono adottati anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al medesimo comma 1, emanati nel rispetto della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sono adottati anche su proposta del Ministro della difesa.

5. Il Governo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, detta la disciplina esecutiva e attuativa dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità e dei principi di cui alla presente legge, in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali, nonché, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato per quanto attiene alle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile e ad ogni altra materia riservata alla competenza esclusiva statale. In attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e con le modalità ivi previste, è adottato un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa in particolare nelle seguenti materie:

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;
- e) categorie di opere generali e specializzate;
- f) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- g) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali;
- h) collaudo e verifica di conformità;
- i) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;
- l) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- m) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
- n) lavori riguardanti i beni culturali.

6. La delega di cui al presente articolo è esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13

(Delega per il riordino della normativa riguardante la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), il Governo opera una ricognizione, semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti connessi all'acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, in coordinamento con i decreti legislativi attuativi dell'articolo 9 e provvede al riordino degli strumenti di controllo sul funzionamento e sul rispetto della disciplina in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

ART.14

(Principi e criteri direttivi per la revisione del codice della strada)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), il Governo provvede alla revisione del codice della strada nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino e revisione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada, secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell'Unione europea e derivanti da accordi internazionali, anche al fine di definire le competenze delle regioni e degli enti locali quali enti proprietari e gestori delle strade; prevedendo, altresì, il conferimento ad atti normativi secondari della competenza per l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea;

b) revisione della disciplina sanzionatoria, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita; la revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali in termini di celerità, efficacia ed efficienza dell'iter connesso alla definizione degli stessi; l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei minori e dell'utenza debole della strada così come definita nel Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche nei confronti di conducenti minorenni;

c) adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada come definita nel Nuovo Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riguardo ai ciclisti, prevedendo la predisposizione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di linee guida concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;

d) semplificazione delle procedure che disciplinano la modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva dell'alleggerimento degli adempimenti richiesti all'utenza;

2. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il termine di.....e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo, regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina, prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dalle altre norme di settore vigenti, delle materie di seguito elencate:

a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, con parallela introduzione di disposizioni volte a favorire il rilevamento delle infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di merci pericolose;

b) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione,

- c) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore e per garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità;
- d) classificazione e impiego dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, in relazione alla disciplina europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e loro circolazione su strada; coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata dalle direttive europee in materia di macchine;
- e) procedure di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico;
- f) riassetto della disciplina tecnica concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.

ART. 15

(Principi e criteri direttivi specifici in materia di cittadinanza digitale)

ART. 16

(Principi e criteri direttivi in materia di lavoro e legislazione sociale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) in materia di apprendistato, semplificare gli adempimenti in capo al datore di lavoro relativi agli obblighi di formazione, anche con riguardo all'accertamento dei requisiti di tale tipologia di rapporto;
- b) distinguere le prestazioni di carattere previdenziale da quelle di carattere assistenziale, valorizzando l'elemento della sussistenza o meno di un obbligo contributivo quale presupposto per il diritto alle relative;
- c) razionalizzare le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro in capo al Ministero del lavoro e delle politiche nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) razionalizzare il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, del sistema informativo della formazione professionale e delle comunicazioni telematiche in materia di lavoro, assicurandone la realizzazione e la gestione,

mediante la definizione di *standard* uniformi, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

- e) valorizzare la funzione di monitoraggio svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alle prestazioni dallo stesso erogate, anche attraverso la realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore, assicurando l'integrazione e lo scambio di dati tra le amministrazioni dello Stato e altri soggetti pubblici e privati;
- f) razionalizzare e riorganizzare agenzie, enti o organismi che svolgono compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro, ivi compresi quelli preposti all'analisi delle politiche pubbliche, anche attraverso il loro accorpamento.

ART. 17

(Principi e criteri direttivi specifici in materia di disabilità)

ART. 18

(Deleghe in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) razionalizzazione, eventualmente anche attraverso fusioni o soppressioni, di enti, agenzie, organismi comunque denominati, ivi compresi quelli preposti alla valutazione di scuola e università, ovvero trasformazione degli stessi in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, salvo la necessità di preservarne l'autonomia, ovvero liquidazione di quelli non più funzionali all'assolvimento dei compiti e delle funzioni cui sono preposti, ferma restando la salvaguardia del personale in carico ai suddetti soggetti, qualora incardinato nel rispetto della disciplina normativa sulle assunzioni;
- b) riduzione del numero di componenti degli organi collegiali degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale;
- c) fermo restando il principio di autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici;

d) riallocazione di funzioni e compiti amministrativi in tema di cessazioni dal servizio, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché di ulteriori compiti e funzioni non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica;

e) riordino e promozione dell'attività sportiva studentesca in ogni ciclo di istruzione, tramite la previsione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di centri sportivi studenteschi e di una federazione nazionale dello sport scolastico.

Art. 19

(Deleghe in materia di servizio civile)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) semplificare la normativa vigente in materia di servizio civile, garantendone chiarezza, organicità, coerenza logico-giuridica e trasparenza nel rispetto della centralità della programmazione del servizio civile universale, anche in riferimento alle modalità **e alla tempistica previste per l'emanazione dei bandi per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di servizio civile**, ai fini della presentazione dei programmi di intervento e della selezione dei volontari;
- b) snellire i diversi procedimenti amministrativi in materia di servizio civile, con particolare riferimento a quelli relativi all'iscrizione degli enti all'Albo di servizio civile universale, rispettando le finalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
- c) valorizzare il ruolo del volontario che svolge il servizio civile universale al fine di un successivo riconoscimento delle competenze acquisite nel corso del servizio stesso;
- d) disciplinare le modalità del monitoraggio e del controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza, anche al fine di permettere l'immediata verifica dell'efficacia delle soluzioni organizzative adottate, anche in termini di risultati ottenuti, per consentire la rilevazione di eventuali anomalie e la loro correzione;
- e) prevedere le corrette modalità di coordinamento, nell'ottica del principio di leale collaborazione, tra le funzioni in materia di servizio civile svolte a livello nazionale e le funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO III
REVISIONE DEL CODICE CIVILE

ART. 20

(Revisione e integrazione del codice civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) integrare la disciplina delle associazioni e fondazioni, ad esclusione delle fondazioni di origine bancaria, con i necessari coordinamenti con la disciplina del “terzo settore” e nel rispetto della libertà associativa, con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, ai limiti allo svolgimento di attività lucrative, alle procedure di liquidazione degli enti;

b) consentire la stipulazione tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o attuata unione civile, di accordi, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, aventi efficacia obbligatoria, intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali e i criteri per l’educazione dei figli;

c) trasformare la quota riservata ai legittimari dagli articoli 536 e seguenti del codice civile in una quota del valore del patrimonio ereditario al tempo dell’apertura della successione, garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o, in mancanza di immobili, da privilegio generale sui mobili costituenti l’asse ereditario;

d) consentire la stipulazione di patti sulle successioni future intesi alla devoluzione dei beni del patrimonio ereditario in essi determinati ai successori ivi indicati, ovvero a permettere la rinuncia irrevocabile di successibili alla successione generale o in particolari beni, restando inderogabile la quota di riserva prevista dagli artt. 536 ss. del codice civile;

e) prevedere, nel corso delle trattative per la conclusione del contratto, che la parte che sia a conoscenza di una informazione di rilievo determinante per il consenso sia inderogabilmente tenuta a comunicarla all’altra parte quando questa la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla lealtà della controparte; sono escluse le informazioni concernenti il valore dell’oggetto del contratto;

f) disciplinare i casi in cui pratiche negoziali ingannevoli, aggressive, o comunque scorrette, ovvero circostanze quali la distanza tra le parti, la sorpresa, la situazione di dipendenza di una parte rispetto all’altra determinano l’invalidità del contratto concluso;

g) prevedere la nullità, rilevabile d’ufficio dal giudice e operante soltanto a vantaggio del titolare dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione, dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta europea dei diritti fondamentali, delle clausole dei patti o accordi che risultino in contrasto con tali diritti, con salvezza quando possibile delle altre clausole del contratto;

h) prevedere il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede

ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenute dalle parti;

i) disciplinare nuove forme di garanzia del credito, anche in considerazione delle prassi contrattuali consolidate nell'uso bancario e finanziario;

g) disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento del *trust* e degli altri contratti di affidamento fiduciario, garantendo una adeguata tutela dei beneficiari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

CAPO III

DELEGHE IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE, DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DI FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 21

(Riordino della giustizia amministrativa)

ART. 22

(Semplificazione, razionalizzazione, modernizzazione della normativa in materia di ordinamento militare)

1. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di revisione del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei

principi e criteri direttivi di carattere generale di cui all'articolo 3, comma 2 nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenimento nel codice delle sole disposizioni recanti le norme generali regolatrici delle materie in esso disciplinate nonché di quelle che regolano materie coperte da riserva di legge, con contestuale ricognizione, coordinamento e, ove possibile, codificazione delle disposizioni legislative appartenenti all'ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;

b) razionalizzazione e semplificazione della normativa in materia di ordinamento militare in materia di disciplina militare adeguandola alle esigenze dello strumento militare professionale e riduzione dei tempi previsti per la conclusione dei relativi procedimenti;

c) razionalizzazione e semplificazione di forme, parametri e criteri di valutazione del personale; semplificazione, velocizzazione e razionalizzazione dei processi e delle capacità attività formative incentivando le sinergie organizzative e l'integrazione delle attività medesime, in un'ottica di salvaguardia delle professionalità del personale militare e civile della Difesa nonché di contenimento e ottimizzazione della spesa;

d) ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, delle disposizioni recate dal del codice aventi natura attuativa o esecutiva delle norme generali regolatrici delle materie di cui alla lettera a), nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e conseguente loro inserimento, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della difesa e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni, decorsi il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, disponendo i limiti e le modalità nei quali si possa autorizzare l'adozione di decreti ministeriali per la definizione di aspetti meramente tecnici e procedurali già contenuti nel predetto regolamento.

4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 23

(Delega per la razionalizzazione, la riorganizzazione e la semplificazione delle competenze, delle funzioni e delle strutture di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea e delle politiche europee)

ART. 24

(Disposizioni finanziarie e finali)